

## **Deliberazione 1 dicembre 2011 - ARG/elt 172/11**

**Approvazione delle proposte presentate da Terna S.p.A., ai sensi del comma 64.31, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06 e modificazioni ed integrazioni alla deliberazione medesima, in materia di determinazione dei corrispettivi per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, soggetti agli articoli 64 e 65 della citata deliberazione**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione dell'1 dicembre 2011

#### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008, ARG/elt 206/08;
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2011, ARG/elt 129/11;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 18 novembre 2011, prot. Autorità 18 novembre 2011, n. 30093 (di seguito: comunicazione 18 novembre 2011).

#### **Considerato che:**

- gli articoli 64 e 65, della deliberazione n. 111/06, stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione

- dei costi (di seguito, se non diversamente specificato, i commi iniziati per 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione n. 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi a decorrere dall'anno 2010, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione inclusa nell'elenco degli impianti essenziali, di cui al comma 63.1, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire:
    - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
    - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
    - nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
    - nel caso di unità termoelettrica alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
    - nel caso di unità idroelettrica, la categoria di appartenenza tra quelle indicate al comma 64.28.
  - il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento, ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
    - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco, di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, deve inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
    - con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
  - la comunicazione di Terna 18 novembre 2011:

- include, tra l'altro, le proposte previste dal comma 64.31 in relazione alle unità di produzione degli impianti sinora iscritti nell'elenco degli impianti essenziali di cui al comma 63.1 - vale a dire San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV di Edipower S.p.A. (di seguito: Edipower), Milazzo e Porcari di Edison Trading S.p.A. (di seguito: Edison Trading), Augusta, Bari, Porto Empedocle e Sulcis di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel Produzione) e Centro Energia Ferrara e Trapani Turbogas di E.On Energy Trading SE (di seguito: E.On);
- non indica la stima del fattore di carico delle unità di produzione dell'impianto Trapani Turbogas di E.On, unità che, essendo riconducibili alla categoria turbogas-gas naturale, sono soggette alle disposizioni del comma 64.15 in tema di integrazione per ridotta regolarità di funzionamento;
- dalla comunicazione 18 novembre 2011 emerge che da parte degli utenti del dispacciamento interessati:
  - nel caso dell'impianto Centro Energia Ferrara, il rendimento standard di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore standard della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 sono stati determinati in base ai dati di un sottoperiodo del periodo annuale di riferimento, a causa della mancata comunicazione da parte dell'utente del dispacciamento di una parte dei dati rilevanti;
  - nel caso delle unità di produzione alimentate a carbone, non è stata effettuata la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli di cui alla lettera a.2) del comma 64.16;
  - non è stata presentata a Terna la metodologia standard di valorizzazione per i combustibili che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, nonché per i relativi costi di logistica internazionale e nazionale;
  - non è stata richiesta alcuna modifica dei valori standard di variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.8;
- nell'ambito del regime di reintegrazione dei costi, il vigente comma 65.9.1 prevede che i prodotti di riferimento per la determinazione dei valori dei parametri  $P_{EUA}$  e  $P_{FLEX}$ , di cui all'articolo 5, della deliberazione ARG/elt 77/08, sono esclusi dal novero dei prodotti rilevanti per la determinazione del corrispettivo a reintegrazione dei costi se, nel medesimo anno, i relativi mercati non esprimono alcuna quotazione ai fini del citato articolo per un periodo superiore a novanta giorni solari consecutivi;
- la deliberazione 27 ottobre 2011 ARG/elt 143/11, che ha modificato e integrato la deliberazione ARG/elt 77/08, stabilisce che, già a decorrere dall'anno 2011 e ai fini del calcolo del valore dei parametri  $P_{EUA}$  e  $P_{FLEX}$ , di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 77/08, sono esclusi i prodotti il cui mercato, per l'anno di riferimento, non esprima alcuna quotazione corrispondente a scambi effettivi per un periodo superiore a novanta giorni solari consecutivi e i prodotti per i quali i volumi scambiati in un dato mercato, per l'anno di riferimento, siano inferiori al 5% del totale dei volumi scambiati per i medesimi titoli nei mercati individuati.

### **Ritenuto opportuno:**

- approvare, con efficacia limitata all'anno 2012, quanto proposto da Terna ai sensi del comma 64.31, lettera a), con riferimento alle unità di produzione degli impianti inclusi, sino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nell'elenco di cui al comma 63.1 valido per l'anno 2012;
- rispetto all'impianto Centro Energia Ferrara, stabilire che E.On completi la comunicazione a Terna dei dati relativi al periodo di riferimento 1 giugno 2010 – 31 maggio 2011, al fine di consentire la determinazione degli standard di cui ai commi 64.13, 64.20 e 64.11, lettera g), conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e che, nelle more, si applichino i valori degli standard indicati nella comunicazione 18 novembre 2011 per il medesimo impianto;
- che Terna comunichi all'Autorità e ad E.On la stima del fattore di carico relativo alle unità di produzione dell'impianto Trapani Turbogas;
- precisare che l'importo del costo standard della logistica nazionale dei combustibili, di cui al comma 64.12, punto b.3), è posto pari a zero nei casi diversi dal gas naturale e gas naturale da giacimenti minori isolati, per i quali l'importo del menzionato costo è, ai sensi del comma 64.14, convenzionalmente pari al valore di cui al punto 1 della deliberazione 10 dicembre 2008, ARG/elt 175/08;
- prorogare i termini per la presentazione di istanze volte a modificare la valorizzazione standard dei combustibili e i relativi costi standard per la logistica internazionale e nazionale, di cui ai punti b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12, al fine di consentire agli utenti del dispacciamento interessati di poter disporre di un lasso temporale più ampio per la predisposizione e l'invio degli elementi a supporto di dette istanze;
- di stabilire che, nel caso delle unità di produzione alimentate a carbone, si utilizzino per l'anno 2012 le quotazioni del *Monthly Coal Price Index API4 - FOB Richards Bay* ai fini della valorizzazione standard del combustibile carbone, di cui al comma 64.12, punto b.1);
- definire le modalità secondo le quali le integrazioni recentemente apportate alla deliberazione ARG/elt 77/08 in materia di determinazione dei valori dei parametri  $P_{EUA}$  e  $P_{FLEX}$  producono effetti sulla parte dei regimi tipici che attiene alla valorizzazione delle quote di emissione dell'*EU Emissions Trading Scheme*, stabilendo che le cause di esclusione dei prodotti di riferimento rilevino soltanto ai fini del calcolo del corrispettivo a reintegrazione dei costi di cui al comma 63.13

### **DELIBERA**

1. fatto salvo quanto previsto ai punti seguenti, si approvano, con efficacia limitata all'anno 2012, le proposte di cui alla lettera a) del comma 64.31, della deliberazione n. 111/06 (dati e informazioni di cui al comma 64.29 della medesima deliberazione), che Terna ha presentato all'Autorità mediante la comunicazione 18 novembre 2011, con riferimento alle unità di produzione degli impianti inclusi nell'elenco di cui al comma 63.1;

2. entro dieci (10) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, E.On comunica a Terna il set completo di dati relativi all'impianto Centro Energia Ferrara e al periodo di riferimento 1 giugno 2010 – 31 maggio 2011, per la determinazione dei valori degli standard di cui ai commi 64.13, 64.20 e 64.11, lettera g);
3. entro dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 2, Terna comunica all'Autorità e ad E.On l'esito dell'aggiornamento dei valori degli standard effettuato con il set completo di dati, di cui al punto 2, applicando i criteri di cui al comma 64.29, lettera b);
4. i valori degli standard proposti con la comunicazione di cui al punto 3 si intendono approvati se l'Autorità non si esprime entro dieci (10) giorni dalla ricezione della stessa e, dopo l'approvazione, Terna provvede a comunicare tempestivamente a E.On quanto approvato dall'Autorità con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara;
5. nelle more delle attività, di cui ai punti da 2 a 4, sono applicati i valori degli standard indicati nella comunicazione 18 novembre 2011 con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara;
6. entro sette (7) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e in relazione all'impianto Trapani Turbogas, Terna comunica all'Autorità e ad E.On la stima del fattore di carico delle unità del suddetto impianto;
7. la stima del fattore di carico proposta con la comunicazione di cui al punto 6 si intende approvata se l'Autorità non si esprime entro quattordici (14) giorni dalla ricezione della stessa e, dopo l'approvazione, Terna provvede a comunicare tempestivamente a E.On quanto approvato dall'Autorità con riferimento all'impianto Trapani Turbogas;
8. sino all'approvazione di cui al punto 7, la stima del fattore di carico delle unità di produzione dell'impianto Trapani Turbogas di E.On. Energy Trading S.p.A. si presume superiore a 6.000 ore/anno;
9. l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 è modificato e integrato nei termini di seguito indicati:
  - alla fine del comma 64.19 sono aggiunte le seguenti parole:  
“Le esclusioni di cui al comma 5.3 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, non rilevano ai fini della determinazione del valore di cui alla precedente lettera a).”;
  - il testo del comma 65.9.1 è sostituito dal testo seguente: “  
65.9.1 Le cause di esclusione dei prodotti di riferimento indicate al comma 5.3 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, rilevano ai fini della determinazione dei valori del parametro  $P_{EUA}$  di cui ai commi 65.6 e 65.9 e del parametro  $P_{FLEX}$  di cui al comma 65.9.”;
  - alla fine della lettera a) del comma 77.6 sono aggiunte le seguenti parole:  
“, salvo quanto previsto al comma 64.14, lettera b), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati.”;
  - dopo la lettera i) del comma 77.6, sono aggiunte le seguenti lettere: “  
j) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori di cui al comma 64.12, punti b.1), b.2) e b.3), anche oltre il termine di cui al comma 64.30, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata:

- j.1) Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall'Autorità;
  - j.2) l'eventuale approvazione, parziale o integrale, di cui al punto j.1) costituisce la condizione per ridefinire i corrispettivi relativi ai periodi rilevanti dell'anno 2012 successivi al trentesimo giorno che precede la ricezione da parte di Terna della richiesta dell'utente del dispacciamento;
  - j.3) la richiesta dell'utente del dispacciamento che rileva ai fini del punto j.2) include contestualmente e integralmente gli elementi oggettivi e verificabili successivamente ritenuti sufficienti dall'Autorità ai fini dell'approvazione; ai fini del punto j.2), non rilevano invece richieste dell'utente del dispacciamento diverse da quella di cui alla proposizione precedente e, in particolare, singole richieste non complete e/o non approvate dall'Autorità;
  - k) nel caso di unità alimentate a carbone, la valorizzazione standard di cui al comma 64.12, punto b.1), (materia prima) è effettuata applicando le quotazioni del *Monthly Coal Price Index API4 - FOB Richards Bay.*”;
10. la presente deliberazione e la deliberazione n. 111/06, come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui al punto 9 del presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

1 dicembre 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*